

TRIBUNALE DI TREVISO
RICORSO PER LA PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sig. **Vendrasco Massimiliano** (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED]
[REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED]. Il sottoscritto dichiara di voler ricevere gli avvisi e/o le notifiche all'indirizzo
pec: *pec@pec.stopcrisi.it*

ESPONE

Sommario

1.	PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI	1
2.	PASSIVO	8
3.	ATTIVO	10
4.	SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE	10
5.	ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO	10
6.	ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI	11
7.	GIUDIZI PENDENTI	11
8.	LA RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI	11
9.	COMPARIZIONE TRA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	11
10.	ATTIVO LIQUIDABILE E PROPOSTA DEL DEBITORE	13
11.	PRODUZIONI DOCUMENTALI	14

1. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Lo scrivente Vendrasco Massimiliano (doc 01) precisa di non esser mai stato titolare, né socio di società (doc 02) e dichiara di non aver mai svolto attività d'impresa, potendosi così definire "consumatore" ai sensi dell'art. 2, lett. e) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Il ricorrente è dipendente dal 28.08.2006, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, della società [REDACTED] con sede a [REDACTED] con mansione di operaio, traendo un reddito annuale lordo di € [REDACTED].

Per poter fronteggiare alcune esigenze personali e familiari connesse soprattutto allo stato di salute del padre (carabiniere in pensione) il sottoscritto ha contratto nel corso del 2019 un primo finanziamento con la società Agos Ducato Spa e poi con Compass Spa. Entrambi i prestiti, così come quello già in essere con Opel Finance Spa per

 1

l'acquisto dell'auto, sono stati estinti anticipatamente a seguito della richiesta di un ulteriore prestito nel 2020 alla società Agos Ducato Spa per nominali euro [REDACTED] oltre interessi da restituire in 180 rate di € [REDACTED] caduna per un totale complessivo di € [REDACTED] e a Compass Spa nel 2021 per nominali euro [REDACTED] oltre interessi da restituire in 84 rate di € [REDACTED] caduna per un totale complessivo di € [REDACTED]. Al momento della richiesta dei menzionati finanziamenti il sottoscritto poteva contare, oltre che sul proprio stipendio, anche sulla pensione del padre [REDACTED] (già militare dell'Arma). Purtroppo nel settembre del 2020 il padre è venuto improvvisamente a mancare.

Il decesso del padre ha notevolmente ridotto le entrate di cui il nucleo familiare disponeva (ora composto dallo scrivente e dalla madre sig.ra [REDACTED]). La madre, infatti, percepisce la sola pensione di reversibilità di importo notevolmente inferiore. Oltre alla morte del sig. [REDACTED] (che si ricorda è avvenuta nel 2020), il nucleo familiare si è trovato ad affrontare una condanna alla reclusione che ha colpito il sig. [REDACTED] (fratello del sottoscritto). A seguito di ciò, in forza del legame parentale e per aiutare l'ex compagna del fratello lo scrivente unitamente alla madre si sono presi cura e ancora tutt'oggi si stanno prendendo cura del nipote [REDACTED] (che attualmente ha quindici anni) provvedendo al suo mantenimento. Il nipote infatti dopo scuola si reca a casa dello scrivente, ove vi rimane fino a sera e talvolta anche la notte. A seguito della riduzione delle entrate mensili per decesso del padre e alle spese da sostenere anche per il mantenimento del nipote, il sottoscritto si è trovato a dover far fronte a spese non più sostenibili, tanto da dover chiedere anche la rinegoziazione della rata mensile da versare per il saldo del prestito richiesto ad Agos Ducato. Per poter aver liquidità utile al pagamento delle rate del finanziamento, nonché per ulteriori esigenze familiari il sottoscritto si è trovato nella condizione di rivolgersi ad altra finanziaria dando così avvio ad una spirale dalla quale non è più riuscito ad uscirne.

La richiesta di ulteriori finanziamenti – in verità spesso sollecitata dagli stessi creditori - è stata utilizzata anche come uno "strumento" per chiudere le poste debitorie già in essere: sono state le stesse finanziarie ad indurlo a sottoscrivere i nuovi finanziamenti per consolido e ristrutturazione della debitoria in essere.

Di seguito si riepilogo i finanziamenti sottoscritti (estinti e in essere):



Finanziaria	Data inizio	Data fine	Importo rata	Estinto/in essere
Unicredit banca spa (garanzia del mutuo)	25.03.2014	31.03.2029	0	In essere
Agos Ducato Spa (revolving)	23.06.2014	30.09.2021		estinto
Findomestic Banca Spa (carta di credito)	24.02.2014	31.10.2021		Estinto
Agos Ducato Spa (carta credito)	23.06.2015	/		In essere
Opel Finance Spa	28.03.2017	30.07.2020	0	Estinto anticipatamente
Agos Ducato Spa	13.01.2019	24.07.2020	0	Estinto anticipatamente
Compass Banca Spa	19.08.2019	15.06.2021	0	Estinto anticipatamente
Agos Ducato Spa	24.07.2020	06.11.2023	0	In essere (coziata)
Unicredit Banca spa (fido banca)	04.03.2021	/		In essere
Compass Banca Spa	15.06.2021	15.06.2028	0	In essere
Compass Banca Spa (carta credito)	03.08.2021	31.05.2026		In essere
Findomestic Banca Spa	11.01.2021	11.01.2031	0	In essere (cessione del quinto)
Findomestic Banca Spa	29.09.2021	20.09.2031	0	In essere

In definitiva l'importo delle rate in carico al sottoscritto ammonta mensilmente ad € 1.314,00 (ad esclusione del mutuo di Unicredit).

Il mutuo contratto dai genitori con Unicredit Banca Spa accordato nel 2014, del quale il sottoscritto risulta garante, è stato richiesto dagli stessi per la ristrutturazione dell'immobile adito ad abitazione (in seguito ad un incendio avvenuto nel 2011), viene pagato dalla madre e risulta in regolare ammortamento (con scadenza nel 2029).

La situazione di sovraindebitamento in cui il sottoscritto si è trovato non appare perciò dovuta a colpa grave del debitore, né a malafede o frode.

SULL'ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE (LA C.D. MERITEVOLEZZA)

La normativa interna individua all'art. 69 CCII quali condizioni ostative all'accesso alla procedura in parola la colpa grave, la malafede o la frode del debitore/consumatore nel causare la situazione di sovraindebitamento. La cd. Direttiva Insolvency, invece, individua come ragioni inibitorie alla concessione dell'esdebitazione i casi di accertata "disonestà" e "malafede".

È circostanza notoria che il diritto nazionale, per ragioni di sistematicità unionale, vada interpretato nel modo più aderente possibile allo spirito della Direttiva, così da condurre a ritenere meritevoli dell'accesso allo strumento in parola anche quei debitori che, pur essendosi prodotti nel corso degli anni in una gestione inefficiente della loro vita economica, nondimeno, abbiano improntato il loro agire al rispetto minimo dei costituzionali doveri di solidarietà sociale, mirando, in buona sostanza, al solo tentativo di salvaguardia della propria esistenza dignitosa e di quella del proprio nucleo, così non avendo cercato di godere di un tenore di vita consapevolmente al di sopra delle possibilità o perseguito il fine dell'arricchimento alle spalle dei creditori.

Nella ricostruzione della genesi del sovraindebitamento si deve perciò cercare di ricostruire il contesto complessivo per effetto del quale il soggetto oggi sovraindebitato si trova nella situazione di non riuscire più a far fronte ai debiti, non limitandosi ad un giudizio *ex post*, ma cercando di calarsi nel frangente in cui il finanziamento/il mutuo/l'omesso pagamento è occorso. Questa indagine è in concreto rimessa al gestore della crisi, che con e nella la propria relazione descrive la genesi storica relativa alla posizione esaminata.

Per dirla meglio e prendendo a prestito le parole di un recentissimo provvedimento, *"l'indagine circa la genesi e le cause del dissesto, e circa la diligenza spiegata dal debitore, compete al Gestore della crisi (art. 68, comma 2, CCII). Questi, nella sua relazione, deve approfondire la diligenza connessa al ruolo, ed incorre – per le violazioni più gravi – nel reato di cui all'art 344, comma 3, CCII.*

V.M.

Ciò significa che la relazione del Gestore, per il Giudice chiamato alla omologa di un piano del consumatore, riveste, per così dire, "fede privilegiata", e può essere sindacata solo a fronte di contraddizioni (o carenze) palesi ed irragionevoli.

Il tutto, va poi contemperato con il rilievo per cui, con riferimento alla figura del consumatore – diversamente da quanto accade per i soggetti imprenditoriali, specie quelli "maggiori" – l'opera di ricostruzione commessa al Gestore è da un lato "più semplice" (in ragione della tendenzialmente ridotta complessità del fenomeno economico oggetto di analisi), ma dall'altro gravemente complicata dal fatto che il dissesto del consumatore è solitamente caratterizzato da un periodo di "trascinamento" ben maggiore, oltre che dal fatto che il medesimo soggetto (non essendo tenuto, a rigore, alla conservazione di alcuna scrittura contabile) ben difficilmente è in grado di fornire al Gestore un compendio probatorio approfondito ed ordinato. Nel caso in esame, in effetti, la situazione di difficoltà economico-finanziaria si sarebbe dipanata nell'arco di ben venti anni ... (omissis), e sarebbe emersa nelle sue prime concrete manifestazioni sin dal 2011. La ricostruzione operata dal Gestore dà conto di vari elementi tra loro interdipendenti ... (omissis).

Orbene, tutti i predetti accadimenti possono essere, singolarmente considerati, inidonei a condurre un nucleo familiare (si ricorda, caratterizzato dalla presenza di due figli nati nel 2002 e nel 2010) in stato di sovraindebitamento. Essi, però, vanno apprezzati complessivamente: in tale ottica unitaria restituiscono una valida ragione alla condizione di dissesto che oggi affligge la famiglia ricorrente. In ogni caso, e soprattutto, non è in nessun modo possibile sostenere che le circostanze di cui sopra siano il frutto di un contegno improntato a grave colpa dei ricorrenti; tantomeno a malafede o frode. Sul punto, mette conto evidenziare che la normativa interna riconosce (quale condizione ostativa all'accesso alla procedura in parola) anche la colpa grave, laddove la Direttiva cd. Insolvency (notoriamente non applicabile al consumatore, ma valido canone interpretativo di ogni situazione di insolvenza civile), limita le deroghe alla esdebitazione ai casi della "disonestà" e della "malafede": si veda al riguardo il Considerando 78 e l'art. 23, par. 1.

Il diritto nazionale, quindi, andrebbe interpretato nel modo più aderente possibile allo spirito della Direttiva (che ha cura di precisare altresì che "Se l'imprenditore [e, quindi, il debitore; ndr] non beneficia della presunzione di buona fede e onestà a norma del diritto nazionale, l'onere della prova relativo alla loro buona fede e onestà non dovrebbe rendere inutilmente difficile o gravoso l'accesso alla procedura"), e condurre

V.M. 5


a ritenere meritevoli dell'accesso allo strumento in parola anche quei debitori che, pur essendosi prodotti nel corso degli anni in una gestione inefficiente della loro vita economica, nondimeno, abbiano improntato il loro agire al rispetto minimo dei doveri di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione (art. 2) evitando di perseguire il fine dell'“arricchimento alle spalle dei creditori” e mirando, in buona sostanza, al solo tentativo di salvaguardia della propria esistenza dignitosa e di quella del proprio nucleo” (Tribunale di Modena 21.10.2025, Giudice Carlo Bianconi).

In proposito, di cristallina chiarezza appare una recentissima decisione del Tribunale di Napoli secondo cui “con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri. Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento. Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura. Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori. ... Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato(e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplose in



conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario-più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso. Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode. Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività . Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere" (Trib. Napoli 27.10.2025, Giudice Livia De Gennaro).

Come già esplicitato, nel caso che ci occupa gli impegni finanziari sono stati assunti



per far fronte ai debiti finanziari pregressi e a spese di sostentamento ordinarie, che via via era sempre più difficile affrontare, proprio a causa del drenaggio di liquidità e ricchezza determinato dalle varie rinegoziazioni e nuove erogazioni (suggerite e proposte dalle stesse società finanziarie).

Da una verifica di quanto riportato nella tabella dello storico dei finanziamenti e al loro impiego, emerge che le cause dell'indebitamento si rinvengono proprio nel tentativo protratto per anni di adempiere ai vari finanziamenti, contraendone altri, senza tener conto del fatto che tutte le nuove erogazioni comportavano l'assunzione di nuovi debiti per nuove spese ed interessi e che quindi, a fronte di un reddito che restava sostanzialmente immutato, lo scrivente si stava progressivamente impoverendo e la propria capacità di rimborso si stava erodendo.

In definitiva, le ragioni dell'attuale incapacità di adempiere stanno proprio nel *modus operandi* protrattosi per anni su suggerimento degli stessi soggetti erogatori, che consentiva di adempiere ottenendo la concessione di altri più onerosi finanziamenti.

Va infatti considerato che lo scrivente tiene ed ha sempre tenuto un tenore di vita piuttosto modesto: come risulta anche dall'esame degli estratti conto a corredo della presente domanda, negli ultimi anni non si è concesso periodi di vacanza, viaggi e/o acquisti di beni di pregio.

Il ricorrente precisa di aver contratto negli anni solamente un debito con l'Erario e precisamente con la Regione Veneto per il mancato pagamento del bollo auto. Detto debito è stato regolarmente saldato in data 04.09.2024.

Attualmente i debiti contratti con le società finanziarie ammontano complessivamente ad € 134.149,66.

Per quanto sopra, il ricorrente dichiara:

- di trovarsi in una situazione di insolvenza conclamata;
- di non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né di aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (doc. 03);
- di aver fornito al gestore nominato dall'OCC tutta la documentazione in suo possesso e di essersi messo a disposizione fornendo tutte le informazioni note, utili per ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

Di seguito si rappresenta la situazione economica e patrimoniale del sottoscritto.

2. PASSIVO

- la situazione debitoria può essere riassunta come segue:



Banche	Totale dovuto	
Unicredit Banca Spa (garanzia mutuo)	€ 16.291,37	Chirografo
Unicredit Banca Spa (fido di conto corrente)	€ 1.500,00	Chirografo
Società finanziarie		
Kruk Investimenti Srl per Compass Banca Spa (prestito)	€ 11.269,43	Chirografo
Kruk Investimenti Srl per Compass Banca Spa (carta di credito)	€ 3.527,34	Chirografo
Ifis Npl per Agos Ducato Spa (prestito)	€ 43.359,92	Chirografo
Agos Ducato Spa (carta di credito)	€ 5.300,00	Chirografo
Findomestic Banca Spa (cessione quinto)	€ 17.820,00	Chirografo
Best Capital Italy Spa per Findomestic Banca Spa (prestito)	€ 35.081,60	Chirografo
Competenze OCC	€ 3.421,75	Prededucibile
	€ 137.571,41	

Nel dettaglio detti debiti riguardano:

UNICREDIT SPA: mutuo richiesto per la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione e fido di conto corrente;

COMPASS SPA: finanziamento richiesto per poter avere liquidità, nonché per chiusura di precedenti finanziamenti in essere;

AGOS DUCATO SPA: finanziamento richiesto per poter avere liquidità, nonché per chiusura di precedenti finanziamenti in essere;

FINDOMESTIC SPA: finanziamento richiesto per poter avere liquidità a seguito del precario stato di salute del padre, nonché per chiusura di precedenti finanziamenti in essere;

Oltre ai debiti sopra indicati deve altresì aggiungersi l'importo di € 3.421,75 quale compenso per l'OCC Equità e Giustizia del Comune di Villorba (da detrarsi eventuali acconti versati). Detto credito è assistito da prededuzione.

3. ATTIVO

Il ricorrente lavora presso la società "██████████" dal 2006 a tempo pieno e indeterminato, ove guadagna €. ██████████ circa al mese (doc. 04). Al momento lo stipendio mensile dello scrivente è gravato da una cessione volontaria per € 270,00 a favore di Findomestic Spa.

Lo scrivente è proprietario di un'autovettura Opel Corsa E immatricolata nel 2017 che viene utilizzata per esigenze lavorative, personali e familiari, non avendo la madre la patente di guida. L'auto ad oggi ha un valore teorico di € 5.500,00.

Il sottoscritto è proprietario, per successione al padre deceduto, dei seguenti immobili:

- 1/6 dell'immobile adibito ad abitazione sito a ██████████ in Via ██████████ (sez. B – fg 7 – partt. 824 sub 3 e sub 2)
- 1/42 dell'area urbana F/1 in ██████████.

L'immobile adibito ad abitazione è cointestato con la madre (1/2+1/6) e con il nipote minorenni (1/6).

Il valore del compendio immobiliare è stato valutato in € 165.000,00 e pertanto la quota del sottoscritto vale € 27.500,00.

Oltre a ciò, lo scrivente non è titolare di risparmi o polizze assicurative, né possiede altri beni mobili di valore, tali da essere considerati utili ai fini della procedura.

4. SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE

Il ricorrente non è sposato e vive unitamente alla madre Sig.ra ██████████ nell'immobile di cui è comproprietario.

5. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL RICORRENTE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE;

Le spese a cui il ricorrente deve fare fronte mensilmente per potersi mantenersi dignitosamente, unitamente alla madre, sono le seguenti (doc. 05):

mutuo (quota parte)	200,00
utenze gas	64,16
telefonia	38,00
manutenzione varia	50,00
vitto (spesa, ristoranti)	400,00
abbigliamento	15,00
spese mediche + ricette	50,00
spese auto	165,16
attività tempo libero	20,00

V.M.

barbiere	18,00
contributo spese familiari	250,00
<u>animale domestico</u>	<u>100,00</u>
Necessità minime familiari	1.370,32
Somma media disponibile (al lordo della trattenuta del quinto)	1.795,00

La rate mensili dei finanziamenti in essere ammontano a complessivi € 1.314,00 (doc. 06).

Di tutta evidenza l'insostenibilità del debito contratto, che va sostanzialmente ad assorbire le utilità mensili disponibili.

Il sottoscritto precisa che al momento, proprio per l'indisponibilità di risorse proprie, molte delle spese relative all'immobile vengono sostenute dalla madre (sia quelle di conduzione ordinaria, che qualche lavoro di manutenzione straordinaria).

6. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il sig. Vendrasco Massimiliano negli ultimi 5 anni non ha compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio.

7. GIUDIZI PENDENTI

Contro il ricorrente è stato notificato da Kruk Investimenti Srl per conto di Compass un ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Giudice di Pace di Treviso a cui è succeduta, successivamente alla trasmissione della relazione del gestore della crisi da sovraindebitamento, la notifica dell'atto di precetto e l'atto di pignoramento presso terzi (doc. 07).

8. LA RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore sulla base di tale documentazione ha predisposto la propria relazione (doc. 08) con la quale illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'odierno ricorrente, indicando le cause del sovraindebitamento, le ragioni dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte e la valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione offerta.

9. COMPARIZIONE TRA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

IMMOBILE

Come già precisato al punto n. 3 il sottoscritto è comproprietario per la quota 1/6 e dell'area urbana competente per la quota di 1/42 dell'unità immobiliare sita a [REDACTED]

[REDACTED] ove lo stesso vive.

Lo studio ██████████ interpellato dallo scrivente per una valutazione dell'immobile, ha indicato che il prezzo di mercato dell'abitazione è di € 165.000,00 e pertanto la quota del sottoscritto ammonta ad € 27.500,00. Detto immobile è gravato da ipoteca volontaria a favore di Unicredit Spa per il mutuo erogato nel 2014, in scadenza il prossimo 2029.

L'importo di un'eventuale vendita all'asta della quota dello scrivente, detratti prudenzialmente tutti i costi necessari alla procedura esecutiva (spese di pubblicità, trascrizioni, ecc), andrebbe a coprire il rimanente credito di Unicredit Spa pari ad € ██████████ aggiornato all'08.07.2025 e nulla verrebbe versato agli altri creditori.

BENE MOBILE REGISTRATO

Lo scrivente è proprietario in un'automobile Opel Corsa E immatricolata nel 2017. Il valore della stessa, secondo il mercato attuale e considerate le condizioni della stessa, è di circa € 5.500,00.

Per poter procedere alla vendita della stessa nel corso di una procedura esecutiva sono da considerarsi tuttavia i costi relativi (pubblicità, custode, ecc) e pertanto il ricavato non sarà molto probabilmente soddisfacente.

L'auto, inoltre, è necessaria al sottoscritto per potersi recare al lavoro e per esigenze familiari, in quanto la madre non è titolare di patente di guida.

STIPENDIO

Il sottoscritto, alla luce delle proprie entrate mensili e delle spese necessarie a condurre una vita dignitosa, nell'eventualità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, salva diversa determinazione del Giudice Delegato, potrebbe ragionevolmente mettere a disposizione dei creditori la quota stipendiale eccedente le spese mensili per € 250,00. E questo per 3 anni.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del piano che si va a proporre, rispetto all'alternativa liquidatoria, va quindi esplicitato che nel caso di apertura della liquidazione controllata la procedura potrebbe verosimilmente apprendere la somma lorda di € 29.500,00 (15.000,00 in relazione al valore della quota dell'immobile, decurtata del ribasso per effetto del rito; 5.500,00 per l'automobile; 9.000,00 stipendio). Con la precisazione che da detto importo dovranno essere detratte tutte le spese necessarie per la vendita della quota immobiliare e dell'autovettura.

Con la ristrutturazione dei debiti che di seguito viene proposta, invece, alla procedura verrebbe versata la somma di € 36.000,00.



Proposta che appare certamente migliorativa rispetto a quanto sopra.

10. ATTIVO LIQUIDABILE E PROPOSTA DEL DEBITORE

Secondo il calcolare ISTAT, la soglia di povertà per una famiglia composta da 2 persone è pari ad € 1.248,10 per l'anno 2023, ma la spesa media mensile elaborata dall'ISTAT, sempre in riferimento all'anno 2023, è di € 2.738,00.

Si precisa che la sig.ra [REDACTED] (madre del sottoscritto) percepisce la pensione di reversibilità per un importo mensile di circa € [REDACTED]. Tuttavia, poiché anche la sig.ra [REDACTED] ha sottoscritto alcuni finanziamenti, la sua entrata mensile subisce una decurtazione pari ad € 556,00 mensili, così rimanendo a disposizione della stessa la somma di circa [REDACTED] euro al mese.

A fronte di tali presupposti il sottoscritto propone di mettere a disposizione dei propri creditori:

1. la somma mensile di € 500,00 per 6 anni (72 rate) per un totale di 36.000,00.

A fronte del versamento complessivo dell'importo di € 36.000,00 i creditori verrebbero così soddisfatti:

CREDITI PRIVILEGIATI

Creditore	Importo credito	% soddisfo	Importo soddisfo
Occ Villorba	€ 3.421,75	100 %	€ 3.421,75

CREDITI CHIROGRAFARI

Creditore	Importo credito	% soddisfo	Importo soddisfo
Unicredit Spa (fido cc)	€ 1.500,00	27,64 %	€ 414,60
Compass Banca Spa	€ 14.796,00	27,64 %	€ 4.089,61
Agos Ducato Spa	€ 48.660,00	27,64 %	€ 13.449,62
Findomestic Banca	€ 52.902,00	27,64 %	€ 14.622,11

Il mutuo contratto dai genitori con Unicredit Spa, del quale il sottoscritto è garante, continuerà ad essere integralmente onorato dalla sig.ra [REDACTED]

Tutto ciò premesso, il ricorrente Sig. Vendrasco Massimiliano, richiamando anche il contenuto della relazione dell'OCC,



CHIEDE

che venga aperta e omologata la procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 63 e ss. d.lgs. 14/2019, nella misura proposta e che, conseguentemente il Tribunale adito, premessi gli incumbenti di rito, voglia:


- sospendere la trattenuta del quinto dello stipendio a favore di Findomestic Banca Spa;
- sospendere la procedura esecutiva presso terzi promossa da Kruk Investimenti Srl per conto di Compass e con udienza per l'assegnazione somme fissata al 16.03.2026 ordinando al datore di lavoro di restituire allo scrivente le somme già accantonate;
- disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti;
- disporre la sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti sopra riportati;
- liberare lo scrivente dalla garanzia contratta in favore della madre per il mutuo erogato da Unicredit;
- ammettere il debitore al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti.

PRODUZIONI DOCUMENTALI

1. Carta d'identità sig Vendrasco;
2. visura persone;
3. dichiarazione 270 CCII;
4. dichiarazione dei redditi;
5. spese mensili;
6. crif;
7. decreto ingiuntivo, atto di precetto e pignoramento presso terzi Kruk investimenti srl
8. relazione Gestore della Crisi con relativi allegati.

Ai fini del versamento del contributo unificato il sottoscritto dichiara che l'importo dovuto è pari ad € 98,00.

Con osservanza.

 26.11.2025

Massimiliano Vendrasco

